

**I** CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI **INGEGNERI**



ORDINE DEGLI  
**INGEGNERI**  
DELLA PROVINCIA  
DI CASERTA



COMUNE  
DI CASERTA

**Caserta** | 25 ottobre 2023  
*Belvedere di San Leucio*

# 11<sup>a</sup> GIORNATA NAZIONALE DELL'**INGEGNERIA** **DELLA SICUREZZA**

Evento organizzato  
con la collaborazione della:

**FONDAZIONE**  
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI



**La riorganizzazione del sistema  
della formazione in materia di salute  
e sicurezza sul lavoro.**

**Il ruolo strategico delle buone  
pratiche.**

**ANTONIO LEONARDI**

Componente del Coordinamento Tecnico delle Regioni  
Componente GdL Sicurezza CNI  
Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASP Catania

# Le modifiche al D.lgs. 81/08



**LEGGE 17 dicembre 2021, n. 215  
+  
LEGGE 3 luglio 2023 , 48**



**articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008**



**Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti**



**Il Nuovo Accordo Stato Regioni sulla Formazione**



## Monitoraggio sulla formazione

### Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

**b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.**




# Il Nuovo Accordo Stato Regioni sulla Formazione



**Regioni (GTI) – INL - INAIL - Ministero del lavoro**

**STATO DELL'ARTE  
BOZZA LUGLIO 2023**

## STRUTTURA PRINCIPALE

- 
- **ORGANIZZAZIONE GENERALE**
  - **CORSI DI FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO**
  - **INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PROGETTAZIONE, EROGAZIONE E MONITORAGGIO DEI CORSI**
  - **CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO**
  - **ENTRATA IN VIGORE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**



# ORGANIZZAZIONE GENERALE

## A) I SOGGETTI FORMATORI

**dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, seminari e convegni**

1. I soggetti “istituzionali”
2. I soggetti “accreditati”
3. Organismi paritetici e associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori



# ORGANIZZAZIONE GENERALE

## A) I SOGGETTI FORMATORI

### 1. I SOGGETTI “ ISTITUZIONALI ”

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- Ministero della difesa;
- Ministero della salute;
- Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- Ministero dell'interno;
- Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;
- Università;
- Istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e degli studenti;
- INAIL;
- INL;
- Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione;
- Formez;
- SNA (Scuola Nazionale dell'Amministrazione);
- Ordini e i collegi professionali regolamentati secondo le vigenti disposizioni





# ORGANIZZAZIONE GENERALE

## A) I SOGGETTI FORMATORI

### 2. I SOGGETTI “ACCREDITATI”

- i soggetti formatori accreditati almeno presso una Regione o Provincia Autonoma in conformità al modello di accreditamento delle Regioni e Provincia autonoma, ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2009
- ➔ ▪ esperienza almeno triennale di formazione su salute e sicurezza sul lavoro opportunamente documentata

**DEROGA => per erogare i corsi di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti è sufficiente il solo requisito dell’accreditamento regionale**






# ORGANIZZAZIONE GENERALE

## A) I SOGGETTI FORMATORI

### 3. Organismi paritetici e associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori

- 
- **Organismi Paritetici** così come individuati dal comma 1 dell'art. 51 del d.lgs. n. 81/200 e inseriti nel Repertorio previsto dal comma 1 bis del medesimo articolo (DM 171/2022).
  - **Le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori che compongono gli organismi paritetici inseriti nel suddetto repertorio.**

**Gli organismi paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione.**

**Per diretta emanazione si intende una struttura che deve essere di proprietà esclusiva o almeno partecipata in modo prevalente dell'associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori.**



# ORGANIZZAZIONE GENERALE

## A) I SOGGETTI FORMATORI

**I datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione ex art. 37 nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, a condizione che venga rispettato quanto previsto dal presente Accordo.**

**In questo caso il datore di lavoro riveste il ruolo di soggetto formatore cui spettano gli adempimenti previsti dall'Accordo.**

**I datori di lavoro possono altresì avvalersi dei soggetti formatori (definiti dall'Accordo) per procedere all'effettuazione della formazione dei propri lavoratori, dirigenti e preposti.**



# ORGANIZZAZIONE GENERALE

## B) REQUISITI DEI DOCENTI

I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento del presente accordo devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro fatto salvo quanto previsto per specifici percorsi formativi indicati nell'Accordo



### ❑ Ambienti confinati

- modulo giuridico-tecnico + esperienza professionale nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento
- modulo pratico + esperienza professionale pratica riferita ai contenuti dello stesso modulo

### ❑ Attrezzature di lavoro

- modulo tecnico + conoscenza tecnica dell'attrezzatura
- modulo pratico + esperienza professionale pratica, almeno triennale, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature di che trattasi.

Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, può svolgere anche in qualità di docente la formazione rivolta esclusivamente ai propri lavoratori, preposti e dirigenti.



**I'ASR 2016 prevedeva solo nei riguardi dei propri lavoratori**



# ORGANIZZAZIONE GENERALE

## C) ORGANIZZAZIONE DEI CORSI



Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:

- predisporre il **progetto formativo** secondo quanto previsto dalla Parte IV punto 2.6;
- ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di **30 discenti** → **limite che non trova applicazione per i corsi erogati in modalità e-learning**
- per le attività formative pratiche al rapporto istruttore/allievi **non superiore di 1 a 5** (almeno 1 docente ogni 5 allievi);
- tenere il **registro di presenza** dei partecipanti in formato cartaceo o in formato elettronico;
- verificare, ai fini dell'ammissione alla verifica dell'apprendimento, la **frequenza di almeno il 90%** delle ore di **formazione** previste per i corsi di formazione e di abilitazione nonché per i corsi di **aggiornamento** → **uniforme percentuale di frequenza**



## PARTE II e III

# CORSI DI FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO

- CORSO PER LAVORATORI
- CORSO PER PREPOSTI
- CORSO PER DIRIGENTE
- CORSO PER DATORE DI LAVORO 
- CORSO PER DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI RSPP
- CORSO PER RESPONSABILE E ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
- CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI (ALLEGATO XIV)
- CORSO PER LAVORATORI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI (DPR n. 177/2011) 
- CORSI PER L'ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI PER LE ATTREZZATURE DI CUI ALL'ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81/2008



## CORSO PER LAVORATORI



### ★ novità Eliminati i riferimenti alle fasce di rischio (basso-medio-alto)

La formazione specifica deve essere riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione del rischio e, quindi, mirare ai rischi specifici dell'attività, incentrandosi sui pericoli e rischi insiti nelle mansioni specifiche e sulle relative conseguenze da prevenire nonché sull'individuazione e la conoscenza delle misure di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie mansioni e di contesto lavorativo.

Formazione  
generale

- durata minima  
4 ore

Formazione  
specifica

- durata minima 6  
ore per tutti



- Gli argomenti, i contenuti e la durata devono essere adeguati all'effettiva mansione svolta dal lavoratore e agli esiti della valutazione dei rischi

**AGGIORNAMENTO OGNI 5 ANNI 6 ORE**





## CORSO PER PREPOSTI

★ novità

- **Aggiuntivo alla formazione del lavoratore**

**Durata minima**

- **12 ore (era 8)**

**AGGIORNAMENTO  
OGNI 2 ANNI  
6 ORE**

**Il corso è valido anche per gli obblighi formativi ex art. 97, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008 per la figura del preposto.**



*3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al [presente articolo](#), il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.*





## CORSO PER DATORE DI LAVORO

★ novità

**DURATA  
MINIMA**

• 16 ore

**+ modulo aggiuntivo “cantieri” per SETTORE EDILE**

**AGGIORNAMENTO OGNI 5 ANNI DURATA MINIMA 6 ORE**



## **CORSO PER LAVORATORI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI (DPR n. 177/2011)**

★ novità

**DURATA  
MINIMA**

• **12 ore**



**AGGIORNAMENTO  
OGNI 5 ANNI  
4 ore parte pratica**

**Le docenze sono effettuate da docenti formatori con requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro +**

**→ Esperienza professionale nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento in riferimento al modulo giuridico-tecnico**

**→ Esperienza professionale pratica in riferimento al modulo pratico**

# INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO

## ❑ metodologie didattiche


vanno scelte prioritariamente in funzione dell'obiettivo formativo, ma anche in relazione alla disponibilità di spazi, di tempo, di risorse e tenendo conto della complessità di gestione da parte del formatore

### ▪ Metodologie didattiche attive

#### ▪ Lezioni frontali



#### ▪ Lavori di gruppo



#### ▪ Simulazioni



#### ▪ Casi di studio



# INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO

## ▪ Metodologie didattiche con utilizzo di ITC

*strumenti, dalle tecnologie e dai linguaggi digitali permettono la creazione di nuovi spazi e modalità di apprendimento*

### Realtà aumentata e virtuale - Simulatori/Bordo macchina - Gamification

- La **realtà aumentata** consente di fornire indicazioni tecniche a distanza in tempo reale e di sperimentare procedure nuove anche complesse. L'utilizzo della realtà virtuale consente di usufruire di momenti formativi, senza essere fisicamente presenti in un determinato luogo di lavoro e di simulare diversi scenari a scopo esercitativo e didattico.
- **Simulatori/Bordo macchina:** software di simulatore virtuali per acquisire abilità manuali e pratiche
- **Gamification:** metodologia che usa i meccanismi tipici del gioco e in particolare del videogioco per favorire il coinvolgimento e stimolare la motivazione e l'attenzione dei discenti





# INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO

## □ Il progetto formativo

Ogni soggetto formatore dovrà redigere il progetto formativo, cioè il documento in uscita dell'intero processo di progettazione, in cui dovranno essere riportati nel dettaglio tutte le informazioni e gli elementi che caratterizzano l'azione formativa



### PRINCIPALI CONTENUTI

#### specifiche del percorso formativo

- *obiettivi e risultati attesi, articolazione oraria delle unità didattiche, contenuti e argomenti trattati in ciascuna unità didattica, etc...*

#### specifiche di realizzazione

- *strategia formativa e le metodologie didattiche, materiale didattico e gli strumenti didattici di supporto, le azioni di tutoraggio, etc.*

#### specifiche per il controllo e la verifica

- *modalità di valutazione e di monitoraggio della qualità formativa (mediante questionari di gradimento), modalità e i criteri di verifica e di valutazione dell'apprendimento, (sia per quanto riguarda le verifiche intermedie che finali).*



# MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE

**presenza fisica**  
↓  
**modalità più consolidata**



**e-learning**



**video conferenza sincrona**



**modalità mista**



# MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE

## □ presenza fisica

La formazione in presenza può essere erogata direttamente nell'ambiente di lavoro del discente.

Nell'ambito della formazione si può fare ricorso a break formativi, formazione on the job, corsi di formazione su moduli pratici che richiedono l'utilizzo di specifici spazi di lavoro e di specifiche attrezzature



*Laddove si faccia ricorso a **break formativi** (durata breve 15-30 min) la formazione viene erogata direttamente all'interno dei reparti aziendali e presso le postazioni dei lavoratori stessi. La formazione dovrà avvenire ad opera di un docente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, affiancato dal preposto.*





# MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE

video conferenza sincrona



*finalmente regolamentata*

**In coerenza con quanto già definito dal legislatore con la legge 52/2019 ai fini del presente Accordo la videoconferenza sincrona è equiparata alla presenza fisica, fatta eccezione per i moduli didattici che prevedono un addestramento o una prova pratica.**





# VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

**Le verifiche dell'apprendimento possono essere effettuate in tempi diversi**

⇒ **in ingresso, in itinere e finali**

⇒ **con tecniche e strumenti diversi => test, domande aperte, colloquio, project work, simulazioni, prove pratiche**



**Test: somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande);**

**Colloquio: individuale finalizzato a verificare le competenze acquisite durante il corso;**

**Simulazione: simulazione finalizzata alla verifica delle competenze tecnico-professionali attinenti al ruolo rivestito nel contesto lavorativo;**

**Prove pratiche: previste per i lavoratori che operano in ambiente confinato e di sospetto di inquinamento e lavoratori che utilizzano attrezzature di lavoro**




## VERIFICA DELL'EFFICACIA FORMATIVA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA

Il datore di lavoro, oltre ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici, **deve**, anche verificarne l'efficacia durante lo svolgimento della prestazione di lavoro

**misurare l'effettivo cambiamento**



La formazione sulla SSLL deve influire sulle azioni e sui comportamenti di tutti i soggetti della prevenzione !



# VERIFICA DELL'EFFICACIA FORMATIVA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA

Il datore di lavoro, coadiuvato dal RSPP, può utilizzare una delle seguenti modalità:

## 1. Analisi infortunistica aziendale

Per la valutazione dell'efficacia dell'attività formativa può essere adottato un modello di studio pre-post, misurando l'incidenza infortunistica prima e dopo l'intervento formativo inclusi i "mancati infortuni".

Le informazioni raccolte consentono di effettuare l'analisi pre-post sugli infortuni e i "mancati infortuni" nell'arco temporale prescelto.

Laddove l'analisi evidenzia carenze nelle conoscenze, competenze e abilità dei lavoratori, si dovrà valutare la possibilità di adottare azioni correttive.



# VERIFICA DELL'EFFICACIA FORMATIVA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA

## 2. Questionari da somministrare al personale

Si tratta di valutare tramite un **questionario di autovalutazione** l'acquisizione di comportamenti sicuri da parte dei lavoratori destinatari dell'attività formativa. Il questionario può essere elaborato in base a diversi elementi:

- la percezione del pericolo da parte dei lavoratori
- la conoscenza delle misure di sicurezza aziendali
- la percezione dell'esperienza da parte del lavoratore
- .....



# VERIFICA DELL'EFFICACIA FORMATIVA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA

## 3. Check list di valutazione

La check list deve misurare la valutazione di efficacia dell'attività formativa attraverso **l'osservazione dei comportamenti dei lavoratori** nei confronti delle misure relative alla salute e sicurezza del lavoro.

Si deve pertanto definire una check- list che risponda ad una serie di osservazioni per poter verificare se il lavoratore ha adottato dei comportamenti sicuri.

Ad esempio, si possono individuare i seguenti elementi: utilizzo dei DPI, corretto utilizzo attrezzature, rispetto delle procedure di lavoro.





## PARTE VI

# CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

Secondo l'art. 37 comma 2 lettera b-bis del d.lgs. n. 81/2008, gli Organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevedono, nell'ambito della loro attività e delle proprie competenze, anche la pianificazione di controlli sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Gli Organi di vigilanza effettuano monitoraggio e controlli sulle attività formative utilizzando i seguenti strumenti:

- ❑ COMUNICAZIONE AVVIO CORSI
- ❑ CONTROLLI DOCUMENTALI E OPERATIVI: CHECK - LIST





# 1) COMUNICAZIONE AVVIO CORSI




- È uno strumento di monitoraggio e controllo
- Non attiene ai corsi di aggiornamento
- Gestita tramite piattaforma telematica, deve essere trasmessa prima dell'attivazione del corso di formazione.

## PER QUALI CORSI?

- attrezzature di lavoro
- ambienti confinati

## QUALI DATI?

- tipologia di corso
- le modalità di erogazione ai sensi di quanto previsto dalla parte IV punto 3
- articolazione temporale e calendarizzazione
- luoghi di svolgimento per i corsi in presenza



**Per i corsi e-learning e videoconferenza il soggetto formatore dovrà fornire le credenziali di accesso al corso su richiesta degli organi di vigilanza**



## 2) CONTROLLI DOCUMENTALI E OPERATIVI: CHECK LIST



Nel corso dell'attività di vigilanza è possibile effettuare, anche ai fini del monitoraggio, controlli sulle attività formative acquisendo i seguenti documenti:

- copia dei singoli attestati di frequenza
- possesso dei requisiti formali previsti dalla normativa vigente da parte del soggetto formatore ed erogatore
- programma del corso e progetto formativo
- registro delle presenze riportante i nominativi e le qualifiche dei partecipanti e dei docenti
- possesso dei requisiti da parte dei docenti
- elenco dei partecipanti che hanno ricevuto l'attestato e, se necessario, i loro indirizzi
- documentazione relativa alle verifiche finali e/o intermedie effettuate
- verbale finale del corso



# MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

Al fine di consentire l'attività di monitoraggio sull'applicazione dell'Accordo, gli organi di vigilanza provvederanno ad elaborare appositi report relativamente a:

n. controlli effettuati durante l'attività di vigilanza

n. controlli effettuati durante l'erogazione del corso

tipologia di soggetto formatore

tipologia di corso formazione

modalità di erogazione

n. docenti privi dei requisiti

n. e tipologie (registro presenze, verbali delle verifiche, identificazione dei discenti, rispetto del programma del corso) di carenze inerenti al fascicolo del corso

n. attestati non conformi al presente accordo

n. di corsi effettuati con attrezzature carenti dei requisiti generali di cui alla parte II paragrafo 8.1

n. di corsi effettuati in assenza dei dispositivi e delle strumentazioni messi a disposizione per affrontare i rischi

I dati saranno trasmessi annualmente al **Comitato ex art. 5** il quale può definire interventi di coordinamento della vigilanza a livello nazionale sulle attività formative, nonché individuare ulteriori modalità per l'effettuazione dei controlli sulle attività formative da parte degli organi di vigilanza.



# PROBLEMI APERTI

- **Accreditamento Soggetti Formatori non istituzionali**
- **E – Learning**
- **Formazione specifica Lavoratori → puntare su una formazione più «on the job»**
- **Valutazione di efficacia**
- **Verifiche di apprendimento più efficienti / efficaci**
- **Vigilanza sui Soggetti Formatori**
- **Requisiti dei Docenti-Formatori**
- **Inserimento curriculare dell'insegnamento della sicurezza nei percorsi scolastici**



**INAIL**

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

**I**

CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI INGEGNERI



GRUPPO TECNICO INTERREGIONALE  
SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO

# BUONE PRATICHE Per la Salute e la Sicurezza in Edilizia



Il ruolo strategico delle buone pratiche  
per la sicurezza nei cantieri edili  
Dal 5 Settembre al via la Seconda edizione del  
Concorso Nazionale

11<sup>a</sup> GIORNATA

Caserta | 25 ottobre 2023

NAZIONALE

DELL'INGEGNERIA  
DELLA SICUREZZA





# **Il Piano Nazionale della Prevenzione - PNP 2020-2025 -**



# **Il Piano Nazionale della Prevenzione in Edilizia - PNE 2020-2025 -**



# PIANO NAZIONALE DI PREVENZIONE IN EDILIZIA 2020-2025


## Programma Predefinito PP7 – Prevenzione in Edilizia

- **Azioni PNE**



### **Buone Pratiche per la Salute e la Sicurezza in Edilizia**

*Tali buone pratiche assumono sempre più un ruolo strategico per la promozione della salute e della sicurezza nei cantieri e, se adeguatamente applicate, potranno contribuire in modo significativo all'abbattimento degli infortuni e delle malattie professionali.*



# Buone Pratiche per la Salute e la Sicurezza in Edilizia


## Organizzazione del CONCORSO NAZIONALE

**INAIL**

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

**I**

CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI INGEGNERI




GRUPPO TECNICO INTERREGIONALE  
SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO

Piano Nazionale Prevenzione in Edilizia

### CONCORSO NAZIONALE SECONDA EDIZIONE

Archivio delle Buone Pratiche  
per la salute e sicurezza sul lavoro  
nei cantieri temporanei o mobili



- [inail.it](http://inail.it)
- [prevenzionecantieri.it](http://prevenzionecantieri.it)
- [cni.it](http://cni.it)

# Buone Pratiche per la Salute e la Sicurezza in Edilizia

## CONCORSO NAZIONALE

### GRUPPO DI LAVORO REGIONI – INAIL - CNI




# Buone Pratiche per la Salute e la Sicurezza in Edilizia

## CONCORSO NAZIONALE

### QUALI CARATTERISTICHE DEVE AVERE UNA BUONA PRATICA?

- *Efficacia prevenzionale (peso 30%)*
- *Originalità ed innovazione dell'idea (peso 20%)*
- *Replicabilità (peso 20%)*
- *Facilità di realizzazione (peso 20%)*
- *Fattibilità tecnica (peso 10%)*

SCHEMI GRAFICI



FOTOGRAFIE  
VIDEO



# Buone Pratiche per la Salute e la Sicurezza in Edilizia

## CONCORSO NAZIONALE

### POSSIBILI SVILUPPI

pubblicazione

Siti e riviste degli Enti organizzatori

- INAIL
- Regioni/prevenzionecantieri.it
- CNI

eventuale  
trasmissione

Commissione Consultiva  
Permanente per la Salute e  
Sicurezza sul Lavoro

Eventuale riconoscimento come  
«Buona Prassi»





## Il ruolo strategico delle buone pratiche per la sicurezza nei cantieri edili Dal 5 Settembre al via la Seconda edizione del Concorso Nazionale

[Comunicato Stampa \[PDF\]](#)

[Pagina dedicata al Concorso](#)



**S**OLUZIONI PER LA SICUREZZA



**P**RODOTTI INFORMATIVI



**F**ORMAZIONE/CORSI



**D**ATI INFORTUNISTICI



**N**ORMATIVA



**F**AQ

### NEWS ED EVENTI

1. **LINK** Mercoledì 11 Ottobre, nell'ambito della fiera Ambiente Lavoro 2023, si terrà il convegno nazionale "Il piano nazionale della prevenzione in edilizia ed i piani mirati - seconda edizione del concorso Archivio delle buone pratiche per la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili" **LINK**

2. **LINK** Buone pratiche per la sicurezza nei cantieri edili: al via la seconda edizione del concorso nazionale. Possono partecipare imprese, professionisti ed enti pubblici. I progetti candidati dovranno proporre procedure e soluzioni originali che permettano di ridurre i rischi nei cantieri, migliorando le condizioni di salute e la sicurezza dei lavoratori. Per ogni categoria entrano cinque progetti fino a tre progetti per un massimo complessivo di





**«La vera ricchezza sono le persone: senza di esse non c'è comunità di lavoro, non c'è impresa, non c'è economia.**

**La sicurezza dei luoghi di lavoro significa custodia delle risorse umane, che hanno valore inestimabile agli occhi di Dio, e anche agli occhi del vero imprenditore»**

**Papa Francesco  
20 gennaio 2022**



*Grazie per l'attenzione*